



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Delega identità digitale
- Tardiva interconnessione e credito di imposta su beni strumentali
- Il bonus facciate nei modelli dichiarativi – prima parte
- Anche San Marino nel circuito della fattura elettronica
- I chiarimenti sui crediti d'imposta beni strumentali

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



7

Il Giudice ha sentenziato



9

In breve.....	11
Delega identità digitale	11
Tardiva interconnessione e credito di imposta su beni strumentali	13
L'Approfondimento – 1	15
Il bonus facciate nei modelli dichiarativi 2021 – prima parte	15
L'Approfondimento – 2	23
Anche San Marino nel circuito della fattura elettronica	23
L'Approfondimento – 3	33
I chiarimenti sui crediti d'imposta beni strumentali	33

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Rimborso dell'Iva pagata in un paese UE	ITALIA OGGI 30.08.2021	L'Iva pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2020, nell'esercizio dell'attività economica, in un Paese Ue diverso da quello di residenza, può essere richiesta entro il 30.09.2021.
Rivalutazione dei beni	IL SOLE 24 ORE 30.08.2021	Emergono dei dubbi in merito alla rivalutazione dei beni sia per quanto riguarda l'aspetto soggettivo sia per gli aspetti dichiarativi. Per questo motivo occorre analizzare caso per caso le situazioni.
Accertamento esecutivo dei Comuni dal 01.09	IL SOLE 24 ORE 30.08.2021	Dal 1.09.2021 riprende l'attività di accertamento e riscossione sospesa dall'art. 68, D.L. 18/2020.
Aiuti di Stato: fondo perduto da indicare senza l'importo erogato	IL SOLE 24 ORE 31.08.2021	Tramite l'avvertenza ai modelli dichiarativi pubblicata dall'Agenzia e da una comunicazione del direttore ai garanti dei contribuenti, è stato chiarito che i contributi a fondo perduto vanno indicati nel prospetto "aiuti di Stato" del modello Redditi (righe RS401 e RS402), senza indicazione dell'importo erogato.
Versamenti rate rottamazione	ITALIA OGGI 31.08.2021	Le rate in scadenza il 31/05/2020 relative alla rottamazione-ter e della definizione agevolata delle risorse Ue devono essere pagate entro il 31.08.2021. Tuttavia, considerando i 5 giorni di tolleranza, i pagamenti effettuati entro il 6.09.2021.
Aiuti aggiuntivi per le attività che hanno subito ultime chiusure da Covid-19	ITALIA OGGI 31.08.2021	Deve essere pubblicato il Decreto interministeriale che prevede aiuti economici per 140 milioni di euro (previsti dal Decreto Sostegni-bis) per sostenere tutte quelle attività economiche colpite dalle ultime chiusure a causa del Covid-19, come sale da ballo, palestre e piscine.

Ripresa dei pagamenti all'Agenzia Entrate-Riscossione per dilazioni pendenti	IL SOLE 24 ORE 01.09.2021	È ripresa l'attività dell'agente della riscossione e dal 01.09.2021 ripartono anche i pagamenti all'Agenzia Entrate-Riscossione relativi alle dilazioni pendenti all'8.03.2020.
Contributo a fondo perduto per le attività stagionali	ITALIA OGGI 02.09.2021	Il 2.09.2021 è l'ultimo giorno per poter inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività stagionali disciplinato all'art. 1, cc. da 5 a 15 D.L. 25.05.2021, n. 73.
Perdita del bonus edilizio ripristina il valore dell'investimento	ITALIA OGGI 02.09.2021	Se l'impresa che utilizza in proprio il credito d'imposta per interventi edilizi non riesce a utilizzare la quota annuale del credito d'imposta spettante, è possibile incrementare il valore dell'immobile sul quale sono stati effettuati gli investimenti.
Bonus sanificazione	ITALIA OGGI 02.09.2021	L'Agenzia delle Entrate dovrà determinare la quota del bonus sanificazione spettante ai beneficiari basandosi sul rapporto tra risorse disponibili e l'entità delle istanze, che potranno essere inoltrate dal 4.10 al 4.11.2021.
Proroga al 30.09.2021 presentazione dichiarazione dei redditi per contributo a fondo perduto perequativo	IL SOLE 24 ORE 04.09.2021 IL SOLE 24 ORE 05.09.2021	È stata accolta la richiesta di proroga avanzata dai commercialisti e altri professionisti per prorogare dal 10.09.2021 al 30.09.2021 il termine per presentare la dichiarazione anticipata per fruire del contributo a fondo perduto perequativo e con l'impegno a pagare gli aiuti a consuntivo tra Natale e il 31.01.2022
Società non operative e in perdita sistemica	IL SOLE 24 ORE 04.09.2021	La società, in presenza di insufficienti ricavi 2020, può presentare interpello o indicare come causa oggettiva di disapplicazione il codice "2" a colonna 4, 6 e 7 di rigo RS116 in Redditi SC. Tuttavia, queste sono solo soluzioni di ripiego, in quanto la soluzione "diretta" prevede l'indicazione del codice "9" a colonna 2 del rigo RS116.
Rottamazione-ter	IL SOLE 24 ORE 04.09.2021	Attraverso un comunicato stampa del 3.09.2021, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha ricordato che i contribuenti

che devono pagare la rata della rottamazione ter scaduta il 31.05.2020, che è stata prorogata al 31.08.2021, hanno tempo fino al 06.09.2021 per eseguire il versamento, considerando i 5 giorni di “tolleranza” previsti dalla legge.



<p>Superbonus acconti pagati dal 01.07.20</p>	<p>INTERPELLO N. 556 DEL 25/08/2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che anche per gli acconti pagati dal 1.07.2020 da parte degli acquirenti delle unità immobiliari antisismiche a destinazione abitativa, è possibile beneficiare del superbonus solo se il preliminare di acquisto è stato registrato e il rogito stipulato entro il 30.06.2022.</p>
<p>Superbonus e limiti di spesa</p>	<p>INTERPELLO N. 568 DEL 30/08/2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che i massimali di spesa riferiti ai lavori superbonus sull'edificio composto da un'unica unità abitativa e 2 pertinenze singolarmente accatastate vanno moltiplicati per 3.</p>
<p>Superbonus per lo spogliatoio ASD</p>	<p>INTERPELLO N. 567 DEL 30/08/2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che le associazioni sportive dilettantistiche possono beneficiare del superbonus con riguardo ai soli interventi antisismici e di riqualificazione energetica relativi alla parte di edificio già esistente e adibita a spogliatoio.</p>
<p>Bonus facciate e diritto di enfiteusi</p>	<p>INTERPELLO N. 574 DEL 30/08/2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, consente anche al titolare del diritto di enfiteusi di beneficiare del bonus facciate.</p>
<p>Scissione asimmetrica sempre possibile</p>	<p>INTERPELLO N. 555 DEL 25/08/2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che la scissione asimmetrica è sempre possibile a condizione che venga rispettato il carattere di neutralità dell'operazione.</p>
<p>Iva trasporto e smaltimento del materiale di risulta</p>	<p>CONSULENZA N. 11 DEL 27/08/2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che alle prestazioni di trasporto e smaltimento del materiale di risulta dei lavori non si applica l'aliquota Iva agevolata del 10%.</p>

Imposta di bollo rinnovo concessione di posteggio	INTERPELLO N. 573 DEL 30/08/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che continua ad essere dovuta l'imposta di bollo prevista per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche.
Regolarizzazione dell'imposta di bollo su fatture elettroniche	INTERPELLO N. 570 DEL 30/08/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che la regolarizzazione dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche va effettuata in modo automatico.
Imposta su donazione di quote	INTERPELLO N. 571 DEL 30/08/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che non è soggetta all'imposta di donazione la donazione di quote di società di famiglia che avviene dai genitori se l'atto di donazione di quote non supera la franchigia di un milione di euro prevista per i parenti in linea retta.
Proroga istanza bonus affitti al 06.10.2021	PROVVEDIMENTO N. 227358 DEL 04.09.2021	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha stabilito che i locatari che hanno ridotto il canone di locazione ai loro inquilini, hanno tempo fino al 06.10.2021 per inviare la richiesta del contributo a fondo perduto.
Dichiarazione di successione e legati di somme di denaro	INTERPELLO N. 577 DEL 03/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che in seguito alla distribuzione delle somme di denaro ai legatari, con la vendita dei titoli, è possibile che venga richiesta una dichiarazione sostitutiva di "tipo 2", considerando che il valore di realizzo dei titoli potrebbe essere superiore o inferiore alle somme di denaro oggetto dei legati. Tuttavia, questo tipo di dichiarazione sostitutiva non sarebbe necessaria nel caso in cui il valore di realizzo dei titoli corrisponde al valore indicato in dichiarazione.
Contratto di rete e acquisto di macchinari nuovi	CIRCOLARE N. 9/E DEL 23.07.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha chiarito che se l'acquisto di macchinari nuovi è effettuato da imprese che aderiscono a un «contratto di rete», per l'applicazione del credito d'imposta 4.0 è necessario distinguere tra «rete-contratto» e «rete-soggetto».

Il Giudice ha sentenziato



<p>Locazioni di immobili fuori dal regime d'impresa ai fini dichiarativi</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 18330/2021</p>	<p>La Cassazione ha stabilito che il titolare della nuda proprietà su di un fabbricato ha la disponibilità di fatto del bene. Per questo motivo, se concede l'immobile in locazione, i canoni pattuiti vengono imputati nella sua base imponibile, e non di quella dell'usufruttuario.</p>
<p>Obblighi fiscali del liquidatore</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 32241/2021</p>	<p>La Cassazione ha sancito che, pena l'applicazione delle specifiche sanzioni, il liquidatore di una società deve presentare le dichiarazioni fiscali.</p>
<p>Indebita compensazione</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 32389/2021</p>	<p>La Cassazione ha affermato nei confronti dell'imprenditore che non documenta adeguatamente i crediti che vanta verso il Fisco, scatta la condanna per indebita compensazione.</p>
<p>Onere di riassunzione</p>	<p>CORTE COSTITUZIONALE N. 119/2021</p>	<p>La Corte Costituzionale ha affermato che nel processo amministrativo, solamente la notifica dell'avviso dell'onere di riassunzione fa decorrere il termine previsto per l'esecuzione di tale obbligo.</p>
<p>Debiti tributari del de cuius</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 21006/2021</p>	<p>La Cassazione ha stabilito che il soggetto che rinuncia all'eredità non risponde dei debiti tributari del "de cuius", né durante il periodo che va dalla dall'apertura della successione e la rinuncia della stessa né se ha presentato la dichiarazione di successione, che non costituisce accettazione.</p>
<p>Omesso versamento Iva e non tenuta del fatto</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 32652/2021</p>	<p>La Cassazione ha sancito che, in ipotesi di omesso versamento Iva è possibile non riconoscere la non punibilità per particolare tenuta del fatto se il mancato pagamento ha superato di circa il 14% la soglia di punibilità.</p>

Evasione fiscale e configurabilità del reato di autoriciclaggio	CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA C/790/19	La Corte di Giustizia Europea ha stabilito, al fine di prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che l'autore del reato principale, nel caso di specie evasione fiscale, possa essere imputato anche del delitto di riciclaggio.
Calcolo dei ricavi per fallibilità	CORTE DI CASSAZIONE N. 23484/2021	La Cassazione ha stabilito che per determinare i ricavi lordi ai fini della valutazione della fallibilità di un'impresa, occorre prescindere dai principi contabili e tenere in considerazione soltanto lo schema obbligatorio del conto economico.
Occultamento della contabilità aziendale	CORTE DI CASSAZIONE N. 32694/2021	La Cassazione ha stabilito che gli atti di tipo dispositivo di natura materiale, come la sottrazione, distruzione, eccetera o giuridica, come la creazione di diritti reali, integrano il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

In breve

Delega identità digitale

Di Francesco Costa

L'INPS dal 1° ottobre 2021 consentirà l'accesso ai propri servizi digitali oltre che con SPID, CIE (Carta Elettronica Digitale) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi) anche mediante la delega dell'identità digitale. Tale delega non sostituisce i rapporti che intercorrono fra il cittadino e l'intermediario incaricato di gestire uno o più adempimenti e non modifica il ruolo dei patronati. Questa delega è stata pensata per facilitare i rapporti dei cittadini con l'INPS in specie di quelli anziani o fragili che più hanno difficoltà ad utilizzare i servizi online. Con il comunicato stampa del 30 agosto 2021 l'INPS sottolinea la funzione della nuova modalità di accesso ai servizi resi dall'Istituto e chiarisce che "la delega, molto lontana dall'essere un privilegio, ha lo scopo di semplificare ulteriormente l'accesso dei cittadini ai servizi Inps e maggiormente, di tutti coloro che si trovano in situazioni di fragilità tali da non avere altrimenti accesso ai servizi online della PA".

Con la circolare n. 127 del 12 agosto 2021 l'INPS ha presentato la nuova modalità di accesso che, a partire dal 16 agosto ha consentito al cittadino, impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online dell'INPS, di delegare ad un'altra persona di sua fiducia l'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto. L'attivazione della nuova modalità è slittata al 1° ottobre 2021, data che vede anche la dismissione dal 30 settembre 2021 dei PIN già rilasciati dall'Istituto e rimasti in vigore nel periodo transitorio, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all'estero e non in possesso di documento d'identità italiano.

La circolare n. 127/2021 elenca i casi in cui è consentita la richiesta della registrazione della delega da parte di persona diversa dal delegante:

- 1) I tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno possono richiedere la delega autocertificando la rappresentanza legale ovvero producendo la documentazione atta a provarla. Nel caso di autocertificazione, la delega potrà essere registrata solo all'esito delle verifiche di veridicità delle dichiarazioni rese, presso l'Autorità competente.
- 2) Gli esercenti la potestà genitoriale possono richiedere la registrazione della delega per conto del minore.

- 3) Le persone allettate per lunga durata, ricoverate o impossibilitate a recarsi presso gli sportelli dell'Istituto a causa di patologie, possono richiedere la registrazione anche attraverso il delegato.

Si tratta, di una delega ampia che va oltre i singoli adempimenti e consente al delegato di svolgere tutti gli atti che sarebbero propri del soggetto delegante che con tale atto trasferisce al delegato l'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto.

Si rammenta come sopra indicato, che la delega non va a sostituire i rapporti che intercorrono fra il cittadino e l'intermediario incaricato di gestire uno o più adempimenti, così come non modifica il ruolo dei patronati. È evidente che la delega dell'identità digitale non ha nulla a che vedere con l'affidamento al professionista incaricato alla gestione dei rapporti di lavoro a norma dell'art. 1 della Legge n. 12/1979.

Infine, tale delega può indicare un periodo di validità così come può essere a tempo indeterminato e in tal caso il delegante può revocarla in qualsiasi momento anche attraverso la propria identità digitale ad esclusione dei soggetti sotto tutela o amministrazione di sostegno.

Tardiva interconnessione e credito di imposta su beni strumentali

di Alberto De Stefani

In base all'articolo 1, comma 1059 della L. 178/2020, è possibile beneficiare del nuovo credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 al momento dell'interconnessione del bene e dopo comunque aver riscontrato tutti i requisiti previsti dalla legge.

La circolare 4/E/2017 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un bene si considera interconnesso:

- nel momento in cui scambia informazioni con sistemi interni (sistema gestionale o di controllo di altre macchine all'interno dello stabilimento) e con sistemi esterni (clienti e fornitori);
- sia possibile una sua identificazione univoca (proprio indirizzo IP).

La circolare del MISE n. 177355 del 23.05.2018, ha inoltre precisato che con riguardo ai protocolli di interconnessione e indirizzamento, oltre ai protocolli omologati da organizzazioni dello standard ufficiali, come sono quelli previsti dalla norma IEC 61158, IEC 61784 o OPC – UA come CEI CLC/TR 62541 e CEI EN 62591 per le comunicazioni *wireless* (i cosiddetti *de jure*), sono accettati anche i protocolli *de facto*, o *market-driven*.

Da quest'anno, come stabilito dall'articolo 17 D.lgs. 241/1997, è possibile utilizzare il credito d'imposta solamente in compensazione e in tre quote annuali di pari importo, a cominciare dall'anno in cui è avvenuta l'interconnessione dei beni 4.0 materiali e non, elencati nell'allegato A e B della L. 232/2016. Si veda nello specifico gli investimenti previsti ai commi 1056, 1057, 1058 dell'articolo 1 L. 178/2020.

Il comma 1062 stabilisce invece che se l'interconnessione del bene si verifica nel periodo d'imposta successivo rispetto a quello della sua entrata in funzione, è possibile fruire del credito solo in misura ridotta a partire dall'anno in cui il bene è entrato materialmente in funzione. Questo significa che il credito d'imposta spetta in misura pari alla stessa aliquota percentuale che si ha nel momento in cui si effettuano investimenti che non hanno come oggetti beni strumentali ordinari 4.0 (10% - 6%), con la possibilità di rinviare all'anno di avvenuta interconnessione la fruizione del credito in misura piena.

La circolare 9/E/2021 chiarisce come ci si deve comportare nel caso in cui si verifica un ritardo nell'interconnessione del bene.

Se il bene è entrato in funzione ma senza interconnessione, l'impresa si vede comunque riconosciuto il credito d'imposta in misura ridotta fino all'anno precedente a quello in cui si verifica l'interconnessione o, in alternativa, godere del credito d'imposta in misura piena attendendo però il momento dell'interconnessione.

Nel primo caso (credito ridotto con la sola entrata in funzione del bene), nel momento in cui avviene l'interconnessione ed è possibile quindi usufruire del credito d'imposta in misura piena, tale importo deve essere prima scomputato di quanto fruito precedentemente e poi suddiviso in tre anni in misura uguale.

Per fare un esempio, ipotizziamo che nel 2021 si acquisti ed entri in funzione un bene 4.0, con un costo d'acquisto pari a 120.000 euro e si proceda alla sua interconnessione solamente nel 2022.

Se l'impresa, nel 2021, utilizza in compensazione 1/3 della quota di credito spettante, ai sensi del comma 1056 L. 178/2020, pari a 4.000 euro (1/3 di 12.000 euro), dal 2022 iniziano a decorrere i tre anni di utilizzo del credito residuo, ai sensi del comma 1056 e la quota annuale sarà di 18.666 euro, considerando la quota già utilizzata nel 2021 (1/3 di 56.000, ottenuto da 60.000 – 4.000).

La norma non prevede un termine entro cui deve verificarsi l'interconnessione del bene né tantomeno un termine di raccolta dei documenti necessari. Infatti, se l'interconnessione del bene e la raccolta documentale delle caratteristiche tecniche avvengono in due periodi d'imposta diversi, il credito resta comunque valido. Si verifica solo uno slittamento in avanti del momento in cui è possibile usufruire del credito (risoluzione 27/E/2018).

La risposta all'istanza di interpello n. 394/2021 ha infine chiarito che se è necessario un maggior tempo per predisporre l'infrastruttura informatica della struttura all'interconnessione, è possibile che questa si possa verificare anche nel periodo d'imposta successivo a quello dell'investimento e della contestuale entrata in funzione del bene senza pregiudicare l'agevolazione. Tuttavia, le caratteristiche tecniche proprie dei beni 4.0 devono essere presenti nel bene già prima della sua messa in funzione e permanere per tutto il periodo nel quale l'impresa gode del credito d'imposta.

L'Approfondimento – 1

Il bonus facciate nei modelli dichiarativi 2021 – prima parte

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 e prorogata per tutto il periodo d'imposta 2021, il nuovo "**bonus facciate**" fa il suo debutto nei modelli di dichiarazione relativi al periodo d'imposta 2020.

Si tratta di una agevolazione che:

- può essere utilizzata da tutti i contribuenti, ovvero dalle persone fisiche, dalle società di persone, dalle società di capitali e dagli enti a esse assimilati;
- copre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro delle facciate esterne di edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, senza limiti di spesa.

Di seguito dopo aver riepilogato le principali caratteristiche di questa detrazione d'imposta ci occuperemo di esaminare la corretta collocazione delle spese sostenute per il "**bonus facciate**" nei modelli dichiarativi:

- 730/2021;
- Redditi PF2021;
- Redditi SC2021;
- Redditi SP2021.

IL "BONUS FACCIATE"

La detrazione IRPEF/IRES per il recupero o il restauro della facciata, cosiddetto "**bonus facciate**", spettante alle persone fisiche, alle società di persone alle società di capitali e agli enti a esse assimilati;

- riguarda tutte **“le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali per l’esercizio di lavoro autonomo o d’impresa”**;
- deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 rate annuali di pari importo.

Come precisato nel documento di prassi n. 2/E/2020 e come riportato nella guida **“bonus facciate”**, redatta dall’Agenzia delle Entrate:

- per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario che gli **“edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali”**. In particolare, **l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del predetto decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate «zone territoriali omogenee:**

A)le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B)le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m³/m²».

In buona sostanza l’edificio oggetto di intervento deve risultare dalla certificazione urbanistica rilasciata dal Comune competente;

- sono agevolabili **“gli interventi:**
 - ✓ **di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;**

- ✓ **su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;**
- ✓ **sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.**

L'agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)".

Dalla lettura della norma emerge, quindi, chiaramente la ratio del "**bonus facciate**", che è quella di incentivare gli interventi edilizi:

- finalizzati al decoro urbano;
- rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

Per questi motivi, oltre agli interventi citati, risultano altresì agevolabili "**gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)".**

Occorre aggiungere, infine, che nella agevolazione rientrano anche:

- i costi per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse e richieste dalla tipologia dei lavori eseguiti. Si pensi in tal senso all'effettuazione di perizie e sopralluoghi o al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;
- le ulteriori spese collegate alla realizzazione degli interventi. In particolare, fanno parte di questa categoria: le spese relative all'installazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'IVA qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter

disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori, etc.

INTERVENTI ESCLUSI DAL “BONUS FACCIATE”

Restano esclusi dal “**bonus facciate**”:

- tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C¹, D², E³ ed F⁴;
- gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, escluse quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- **“le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli”.**

Gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio

Per poter beneficiare del “**bonus facciate**” in presenza di lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio è necessario soddisfare:

- i requisiti del DM del 26.6.2015. Decreto ministeriale che nel rispetto dei requisiti ex art. 4, comma 1 del Dlgs n. 195/2005⁵ “**definisce le**

¹ Zona C: include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B).

² Zona D: comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

³ Zona E: sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C.

⁴ Zona F: include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

⁵ L'art. 4, comma 1 del Dlgs n. 192/2005 afferma che: “1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più DPR, sono definiti:

modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari⁶;

- i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali che devono risultare inferiori a quelli indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del DM 11.3.2008⁶.

In merito al calcolo della percentuale, fissata nella misura del 10% dell'intonaco, l'Amministrazione Finanziaria nella citata circolare n. 2/E/2020 ha precisato, inoltre, che detto calcolo **“ai fini della individuazione delle opere agevolabili, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente; in sostanza, l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10 per cento della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno”**.

Segnaliamo, infine, che in assenza dei requisiti minimi stabiliti dall'art. 3, comma 3 del Dlgs n. 192/2005⁷ sono previsti dei casi di esclusione dall'agevolazione

-
- a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato "B" e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
 - b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato "B" e della destinazione d'uso degli edifici;
 - c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.

⁶ In tal senso si faccia riferimento all'art. 3 del D.I. del 6.8.2020 che stabilisce che “1. Le detrazioni concesse per gli interventi di cui all'art. 2 si applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati nell'allegato B al presente decreto.

2. L'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2, fermi restando i limiti di cui all'allegato B, è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Tale ammontare è calcolato, secondo quanto riportato all'allegato A, punto 13. Fatti salvi gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto rilancio, fanno eccezione le spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), punti vi e vii, per i quali non sono definiti massimali di costo specifici.

3. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'art. 2 consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto anche delle spese o delle detrazioni fruiti negli anni precedenti”.

“**bonus facciate**”. In tal senso si fa riferimento agli edifici rientranti nel campo di applicazione dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c) del Dlgs n. 42/2004⁸.

LO SCONTO IN FATTURA E LA CESSIONE DEL CREDITO

Per poter beneficiare più rapidamente dell’importo delle detrazioni IRPEF/IRES il Legislatore all’art. 121 del DL n. 34/2020 ha introdotto una nuova possibilità.

In particolare, al 1 comma del citato art. 121 è stato previsto che **“I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:**

- a) **per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;**
- b) **per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari”.**

Ebbene, il “**bonus facciate**” rientra tra gli interventi che possono essere oggetto di cessione del credito/sconto in fattura.

⁷ L’art. 3, comma 3 del Dlgs n. 192/2005 stabilisce che: “Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

- a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c), del Dlgs n. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
- b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati”.

⁸ L’art. 136, comma 1, lett. b) e c) del Dlgs n. 42/2002 prevede che: “Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”.

MODELLI DICHIARATIVI E “BONUS FACCIATE”

Per prima cosa occorre osservare che potendo assumere i caratteri di un intervento di riqualificazione energetica il “**bonus facciate**” può trovare una collocazione diversa nei modelli dichiarativi, a seconda che l’intervento effettuato sull’edificio abbia una rilevanza o meno dal punto di vista termico. In particolare, ciò avviene nei modelli dichiarativi 730/2021 e redditi PF 2021 riservati alle persone fisiche.

Detto ciò, con l’aiuto di opportune esemplificazioni andremo ad esaminare nel prosieguo come collocare il “**bonus facciate**” nei modelli dichiarativi: 730/2021, Redditi PF 2021, redditi SC 2021 e redditi SP2021.

Ricordiamo, infine, che la possibilità di usufruire dello sconto in fattura/cessione del credito per un importo pari alla detrazione spettante, di cui all’art. 121 del DL n. 34/2020, comporta che il “**bonus facciate**” non deve essere riportato in nessun modello dichiarativo se il beneficiario opta per questa eventualità.

IL “BONUS FACCIATE” NEL MODELLO 730/2021

Nel modello 730/2021 le spese sostenute nel 2020 per il “**bonus facciate**”:

- ordinario, ovvero non influente dal punto di vista termico, devono essere riportate nella **sezione III A del quadro E**;
- influente dal punto di vista termico devono essere indicate nella **sezione IV del quadro E**.

Premesso ciò, esaminiamo il caso di un contribuente che nel corso del 2020 ha sostenuto spese per un importo complessivo pari a € 20.000.

Se le spese in questione non sono influenti da un punto di vista termico il contribuente dovrà compilare il **rigo E41** della **sezione III A del quadro E** nel seguente modo:

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS										
E41	1	2	3	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE							
	2020	15						1	20.000,00	1

In particolare, nelle istruzioni ministeriali viene precisato che nella **colonna 2** del **rigo E41** “**tipologia di spesa**” deve essere inserito il **codice 15** nel caso in cui siano state sostenute spese “**dal 1° gennaio 2020 per interventi finalizzati al**

recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali”.

Diversamente, se le spese sostenute nel 2020 sono influenti dal punto di vista termico il contribuente deve, invece, compilare la **sezione IV** del **quadro E**, dedicata agli interventi di riqualificazione energetica, nel seguente modo:

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E SUPERBONUS									
	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	110%	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA	MAGGIORAZIONE SISMA
E61	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15	2020					1	20.000,00	

Similmente, al caso delle spese sostenute per **“bonus facciate”** ordinario le istruzioni ministeriali relative al 730/2021 rilevano che nel **rigo E61, colonna 1 “Tipo di intervento”** deve essere indicato il **codice 15** per identificare **“gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali”**.

Le stesse istruzioni ministeriali del 730/2021 per entrambi i casi di **“bonus facciate”** specificano, infine, che:

- nel **rigo E41, colonna 8** e nel **rigo E61, colonna 7**, righe dedicati al **“numero rata”** occorre riportare il numero di rata che il contribuente utilizza per il periodo d’imposta 2020. Con i dati del nostro esempio occorre, quindi, iscrivere il numero **“1”**;
- nel **rigo E41, colonna 9** e nel **rigo E61, colonna 2**, righe riservati all’importo spesa, si deve indicare l’ammontare delle spese sostenute nel 2020, che nel nostro esempio è pari a € 20.000;
- l’importo della quota di detrazione del 2020, pari a € 1.800, verrà riportato rispettivamente nel **punto 29** o nel **punto 31** del prospetto di liquidazione (730-3) del modello 730/2021 a seconda che il **“bonus facciate”** sia influente o meno dal punto di vista termico.

L'Approfondimento – 2

Anche San Marino nel circuito della fattura elettronica

di Gianfranco Costa

PREMESSA

Con l'articolo 12 del DL 34/2019, conosciuto anche con il nome di "Decreto Crescita", veniva previsto che *"Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo"*.

Con normativa secondaria, il DM 21/6/2021, sono definite le modalità attuative dell'articolo 12 citato.

Infine, il provvedimento dell'Agenzia Entrate 5.8.2021 sono state emanate le norme tecniche attuative necessarie a dar vita alla fatturazione elettronica nei rapporti con la Repubblica di San Marino.

La relazione illustrativa al Decreto Crescita precisa che *"l'intervento normativo costituisce una misura strategica urgente per gli operatori economici coinvolti in quanto semplifica gli adempimenti certificativi, allineandoli a quelli applicabili sul territorio italiano, consolida i rapporti economici tra i due Stati e introduce uno strumento di compliance più efficace nel corretto assolvimento dell'imposta nell'interesse di entrambi gli Stati"*.

Come visto nel dettato normativo, anche per le operazioni con San Marino, rimangono applicabili gli esoneri dall'obbligo generalizzato di utilizzo della fatturazione elettronica già stabiliti da specifiche disposizioni. Si pensi ai soggetti forfetari o minimi, ai contribuenti in regime ex Legge n. 398/91 ed ai soggetti tenuti all'invio dei dati al STS.

In particolare, con il DM 21.6.2021 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha "aggiornato" le disposizioni riguardanti le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:

- dall'1.10.2021 al 30.6.2022, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo: quindi è una facoltà in questa fase transitoria;
- dall'1.7.2022, la fattura è emessa e accettata in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l'emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge: quindi è l'inizio della fase definitiva.

Dal 1/10/2021 cessano di avere efficacia le disposizioni del DM 24/12/1993 contenente la previgente disciplina IVA delle operazioni con San Marino.

Come anticipato, il Provvedimento 5.8.2021 dell'Agenzia delle Entrate ha approvato le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni con San Marino, confermando in particolare che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra i soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia e i soggetti residenti a San Marino sono trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI) secondo le regole tecniche contenute nel Provvedimento 30.4.2018.

Nello specifico, l'Ufficio Tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche emesse dai cedenti e dai prestatori sammarinesi e riceve le fatture elettroniche emesse dai cedenti e dai prestatori italiani. Si evidenzia che, l'Ufficio competente per l'effettuazione dei controlli delle fatture inviate dall'Ufficio Tributario di San Marino, è la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

Tramite lo specifico servizio di consultazione gestito dall'Agenzia delle Entrate, il cedente o l'acquirente italiano può visualizzare, oltre ai dati fiscali delle fatture elettroniche emesse o ricevute relative agli scambi con San Marino, anche l'esito dei relativi controlli.

Analogamente al DM 24/12/1993, il Decreto ministeriale del 2021 regola gli scambi di beni con San Marino distinguendo tra:

- cessioni di beni verso San Marino;
- acquisti di beni da San Marino:
 - con addebito dell'imposta;
 - senza addebito dell'imposta.

Fatte queste premesse, vediamo ora di inquadrare le relazioni e gli adempimenti necessari nelle operazioni con operatori sammarinesi.

Disposizioni di carattere generale

Va prima di tutto rammentato che le cessioni di beni ad imprese e professionisti residenti a San Marino sono assimilate alle esportazioni.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni da parte di un soggetto IVA presso un operatore sammarinese sono utilizzabili due procedure, alternative, a scelta delle parti, ossia il cedente sammarinese può emettere una fattura:

1. con IVA;
2. ovvero senza indicazione dell'imposta.

Quando la fattura è messa senza indicazione dell'IVA, essa dovrà essere "regolarizzata" dall'acquirente.

Le cessioni di beni effettuate mediante trasporto o consegna a San Marino, e i servizi connessi, da parte di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che hanno comunicato il proprio numero di identificazione sono considerate non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del DPR n. 633/1972.

È assimilato alle cessioni l'invio di beni a San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo italiano o da terzi per suo conto.

Questa assimilazione non opera:

- per i beni inviati a San Marino per lo svolgimento di perizie o operazioni di perfezionamento e manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione o a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente;
- per l'introduzione a San Marino di beni temporaneamente utilizzati per l'effettuazione di prestazioni.

Queste operazioni devono essere annotate in un apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39 del DPR n. 633/72, e la relativa causale deve essere indicata nel documento di trasporto (DDT).

L'importazione in Italia di beni provenienti da San Marino, oltre a quanto previsto dall'articolo 71 della normativa IVA, trovano applicazione le nuove disposizioni contenute

nel DM del 2021, che prevedono, in sintesi, due modalità, fra loro alternative, di assolvimento dell'IVA.

Effettuazione delle operazioni

Le cessioni di beni si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione, all'acquirente o a terzi per suo conto dall'Italia o da San Marino.

Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo, l'operazione si considera effettuata nel momento in cui gli stessi si producono e comunque dopo un anno dalla consegna o dalla spedizione.

Per i beni trasferiti in base a contratti estimatori e simili (esempio libri e giornali), l'operazione si considera effettuata:

- all'atto della rivendita;
- alla scadenza del termine pattuito, se i beni non sono restituiti anteriormente;
- in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o dalla spedizione.

Queste operazioni devono essere annotate in un apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39 della norma IVA ed il DDT deve indicare³ la tipologia di operazione nella causale del trasporto.

Rammentiamo che si devono applicare le regole generali, pertanto qualora anteriormente all'inizio del trasporto o spedizione o della cessione dei beni in contratto estimatorio venga emessa fattura o pagato il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento.

Cessione di beni

Per le cessioni di beni tra Italia e San Marino, la fattura o la nota di variazione, va emessa in formato elettronico tramite Sdl.

Rimangono escluse dall'obbligo di fattura elettronica tutti quei casi di esclusione già introdotti dalla normativa generale inerenti la fattura elettronica.

Le fatture emesse in formato elettronico dai soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori sammarinesi che abbiano comunicato il proprio numero di

identificazione (da riportare in fattura), accompagnate da DDT o altro documento idoneo, sono trasmesse da SdI all'Ufficio Tributario di San Marino, il quale, una volta verificato l'assolvimento dell'imposta sull'importazione:

1. convalida la regolarità della fattura;
2. comunica l'esito del controllo alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

La non imponibilità di cui agli articoli 8 e 9 del DPR n. 633/72 è subordinata al fatto che l'Ufficio Tributario di San Marino convalidi la regolarità della fattura.

L'Ufficio tributario di San Marino ha individuato il proprio codice destinatario nel seguente: 2R4GT08. Questo codice destinatario dovrà essere utilizzato dagli esercenti italiani nelle fatture che verranno emesse nei confronti di soggetti sammarinesi.

L'operatore nazionale avrà la possibilità, a mezzo del servizio di consultazione elettronica, di riscontrare sia i dati fiscali della fattura emessa che l'esito dei controlli effettuati dall'Ufficio Tributario di San Marino.

È importante rammentare che, qualora l'Ufficio Tributario sammarinese non convalidi la fattura entro i 4 mesi successivi alla sua emissione, **la cessione va assoggettata ad IVA** e il cedente Italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere nota di variazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi.

La fattura cartacea degli esonerati

Abbiamo visto che alcuni soggetti non sono tenuti all'emissione della fattura elettronica nemmeno nei rapporti con San Marino. Questi soggetti continueranno ad emettere la fattura in modalità cartacea, ma andrà redatta in 3 esemplari, 2 dei quali andranno consegnati all'acquirente.

La non imponibilità dell'esportazione sancita dagli articoli 8 e 9 del DPR n. 633/72 è subordinata al fatto che il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dall'acquirente sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "*Rep. di San Marino - Uff. tributario*".

Rimane la possibilità di regolarizzare il mancato ricevimento della copia timbrata secondo le regole generali e cioè, qualora l'operatore italiano non riceva dall'acquirente entro 4 mesi dall'emissione della fattura la fattura vidimata dall'Ufficio Tributario di San Marino, dovrà

inviare un'apposita comunicazione all'Ufficio Tributario e, per conoscenza, anche alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino. Se entro 30 giorni, non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata, dovrà emettere una nota di variazione con l'addebito dell'IVA ai sensi dell'articolo 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi.

L'articolo 17 del DM 21/6/2021 prevede che l'Ufficio Tributario di San Marino, in relazione a ciascun operatore sammarinese, acquisisce a livello informatico i seguenti dati, relativi alle fatture di vendita emesse in formato cartaceo dagli operatori italiani presentate per il pagamento dell'imposta sammarinese:

- partita IVA e dati anagrafici del cedente;
- numero, data e imponibile della fattura.

Lo stesso Ufficio, entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre, trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana i dati sopra specificati, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori sammarinesi acquirenti.

Cessioni a privati sammarinesi

Anche in questo caso si applicano le regole generali, le quali prevedono che le cessioni di beni nei confronti di soggetti privati sammarinesi siano assoggettate ad IVA in Italia applicando le aliquote previste per i beni ceduti. Rimangono escluse da questa regola:

- le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- le vendite a distanza.

Acquisti da San Marino

Il decreto attuativo delinea anche gli adempimenti a carico degli operatori, distinguendo a seconda che la fattura emessa dal cedente sammarinese sia elettronica o cartacea e preveda l'addebito o meno dell'IVA.

Vediamo in dettaglio.

Fattura con IVA esposta

Le fatture elettroniche emesse dagli operatori sammarinesi muniti del numero di identificazione, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia accompagnate da DDT o da altro documento idoneo, sono trasmesse dall'Ufficio Tributario di San Marino allo

SdI, il quale le recapita all'acquirente italiano. Quest'ultimo può visualizzare, tramite lo specifico servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute.

In caso di emissione di fattura elettronica con addebito dell'IVA, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'Ufficio Tributario, il quale entro 15 giorni riversa le somme alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e trasmette alla medesima gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, entro 15 giorni controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'Ufficio Tributario di San Marino.

In caso di:

- versamento carente, l'Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione;
- versamento eccedente l'imposta dovuta, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino restituisce all'Ufficio Tributario le somme non dovute.

L'esito positivo del controllo da parte della Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino è reso noto all'Ufficio Tributario di San Marino ed all'acquirente, che da tale momento può detrarre l'IVA.

L'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 5.8.2021 specifica che, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, per gli acquisti di beni da San Marino con addebito dell'IVA, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica ricevuta, l'acquirente italiano visualizza i dati della fattura elettronica inviata dall'operatore sammarinese e l'esito dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, al fine di poter procedere alla detrazione dell'IVA.

Fattura cartacea con IVA esposta

In presenza di soggetti esonerati dalla fattura elettronica e che assolvono agli obblighi documentali a mezzo della fattura cartacea con addebito di IVA, essi dovranno:

- emette la fattura in 3 esemplari, indicando il proprio numero di identificazione e la partita IVA dell'acquirente italiano;
- presenta all'Ufficio Tributario di San Marino le fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in 3 esemplari, consegnando la somma corrispondente all'IVA dovuta;

- trasmette all'acquirente italiano la fattura originale restituita e vidimata con datario e timbrata con impronta a secco dall'Ufficio Tributario di San Marino.

L'Ufficio Tributario di San Marino che riceve i predetti documenti:

1. acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta gli elenchi riepilogativi;
2. entro 15 giorni riversa le somme ricevute alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e trasmette alla medesima i 3 esemplari delle fatture ricevute e le 3 copie dei relativi elenchi compilati dal cedente sammarinese.

La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti:

- controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi e comunica l'esito all'Ufficio Tributario di San Marino;
- restituisce all'Ufficio Tributario di San Marino l'originale e:
 - a. esemplare delle fatture;
 - b. esemplari dei relativi elenchi;
 - c. 1 copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario e la firma del titolare o del funzionario delegato;
 - d. trattiene una copia delle fatture, quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo.

Al verificarsi della mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino chiede all'Ufficio Tributario di procedere ai necessari adeguamenti. Pertanto, in caso di:

- versamenti carenti, l'Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione;
- versamenti eccedenti l'imposta dovuta, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino restituisce all'Ufficio Tributario le somme non dovute.

La fattura ricevuta dall'acquirente italiano va annotata nel registro degli acquisti operando la detrazione dell'IVA in base alle consuete regole del DPR n. 633/72.

Fattura elettronica senza IVA esposta

Il cedente sammarinese può emettere fattura elettronica senza indicazione dell'IVA dovuta. Ecco che l'acquirente italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI, dovrà assolvere l'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando

l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste per l'integrazione delle fatture elettroniche.

L'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 5.8.2021, specifica che, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche è possibile visualizzare l'esito positivo dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

Fattura cartacea senza IVA esposta

I soggetti sammarinesi esonerati dall'emissione della fattura elettronica dovranno emettere una fattura cartacea. Qualora non sia addebitata l'IVA, l'operatore sammarinese dovrà:

- emettere la fattura in 2 esemplari, indicando il proprio numero identificativo e la partita IVA dell'acquirente italiano;
- presentare all'Ufficio Tributario di San Marino le 2 fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in 2 copie;
- trasmettere all'acquirente uno dei 2 esemplari della fattura restituiti dall'Ufficio Tributario con il timbro a secco circolare.

L'acquirente italiano deve assolvere l'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l'ammontare dell'IVA sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese e procedere con l'applicazione del reverse charge.

Si applicherà sempre la previsione della regolarizzazione del mancato ricevimento delle fatture del fornitore nei termini previsti dal comma 9/bis dell'articolo 6 del D.Lgs. 471/1997. Se entro 4 mesi non riceve la fattura, nei 30 giorni successivi provvede ad emettere un'autofattura e la consegna all'Agenzia delle Entrate.

L'articolo 18 del Decreto 21/6/2021 prevede che l'Ufficio Tributario di San Marino, entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre, trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana le seguenti informazioni in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo relative alle cessioni di beni effettuate dagli operatori sammarinesi nei confronti di quelli italiani:

- numero e dati identificativi degli operatori economici sammarinesi;
- numero, data ed imponibile della fattura di vendita;
- partita IVA e dati identificativi degli acquirenti italiani.

Acquirenti privati italiani

Vediamo di concludere la trattazione con le regole attinenti gli acquisti di beni da parte di soggetti privati italiani. Come già visto prima queste operazioni sono interessate dall'IVA a San Marino, fatta eccezione per gli acquisti:

- a. di mezzi di trasporto nuovi;
- b. di acquisti a distanza.

Prestazione di servizi

L'articolo 20 del DM 21/6/2021 prevede che per le prestazioni di servizi, rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione, la fattura di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lett. b), DPR n. 633/72, può essere emessa in formato elettronico e trasmessa allo SdI, il quale provvederà alla sua trasmissione all'Ufficio Tributario di San Marino che, a sua volta, la inoltrerà al committente.

Conclusioni

Come abbiamo visto in questa sintesi operativa, in primo luogo entrano in ballo due "operatori fiscali": lo SDI per l'Italia e l'Ufficio Tributario di San Marino.

Secondariamente vi sono regole diverse per l'emissione delle fatture con IVA esposta rispetto a quelle in formato importazione/esportazione.

Vi sono poi regole particolari per quanto attiene i soggetti esonerati dall'emissione della fattura elettronica.

L'Approfondimento – 3

I chiarimenti sui crediti d'imposta beni strumentali

di Alessandro Tatone

PREMESSA

Come abbiamo avuto modo di approfondire con precedenti interventi, è oramai noto che la legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 184 a 197 L. 160/2019) ha introdotto un credito di imposta a valere su investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali nuovi, effettuati nel 2020 e che, con la successiva Legge di bilancio 2021 (art. 1, commi da 1051 a 1063 e 1065 L. n. 178/2020), a parziale modifica ed integrazione della legge istitutiva, è stato disposto il riconoscimento di “nuovi” crediti d'imposta per gli investimenti, sempre in beni strumentali nuovi, effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022, ovvero 30.6.2023 qualora sia accettato l'ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022.

Lo scorso luglio l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 23.7.2021, n. 9/E, è intervenuta per fornire chiarimenti sul tema. Vediamo nel dettaglio quali sono le tematiche affrontate e le soluzioni interpretative proposte.

IL QUADRO NORMATIVO

Come premesso, la L. 160/2019 ha introdotto una nuova forma di agevolazione legata agli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati dal 1° gennaio 2020 fino al 31.12.2020, ovvero fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Tale previsione normativa ha di fatto soppiantato il super e l'iper-ammortamento; dalla data pubblicazione in GU della legge di bilancio 2020 infatti, non è più prevista la maggiorazione fiscale del costo, bensì un credito d'imposta:

- ✓ a favore di imprese residenti in Italia (anche tramite stabile organizzazione)
- ✓ fruibile esclusivamente in compensazione in cinque anni,
- ✓ diversificato a seconda:
 - della spesa sostenuta,

- o del tipo di bene acquistato.

Dal punto di vista oggettivo l'agevolazione:

SPETTA	NON SPETTA
Per investimenti in beni strumentali nuovi: ✓ Materiali; ✓ Materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria '17; ✓ Immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria '17;	Per investimenti in: ✓ veicoli di cui all'art. 164, co. 1, TUIR; ✓ beni materiali strumentali con amm.to inferiore al 6,5% (DM 31.12.88); ✓ beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti; ✓ beni ricompresi nei gruppi evidenziati in calce alla presente tabella.

Gr.	Soggetti	Specie	Beni	% amm.
V	Industrie manifatturiere Alimentari	Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali	Conduttore	8%
XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di Produzione	10%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze da giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Conduttore	8%

Gr.	Soggetti	Specie	Beni	% amm.
XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori.	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12%

Sono ovviamente escluse dall'agevolazione in questione le imprese:

- in liquidazione,
- in fallimento,
- in liquidazione coatta amministrativa,
- in concordato preventivo senza continuità aziendale,
- assoggettate ad altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali,
- che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni o destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2, D.Lgs. 231/2001.

L'art. 1 commi 1051-1063 L 178/2020 (Legge di bilancio 2021), modificando parzialmente la norma istitutiva del credito d'imposta di cui trattasi, ha inoltre sancito:

1. la spettanza dell'agevolazione sugli acquisti di beni strumentali materiali ed immateriali nuovi fino al 31/12/2022 (in precedenza 31/12/2020), ovvero fino al 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 sia confermato l'ordine e pagati acconti per almeno il 20% dell'investimento.
2. la compensazione del credito vantato in tre anni, in luogo degli originari 5;
3. l'innalzamento di dieci punti percentuali del credito d'imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali effettuati a partire dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021.

Di conseguenza per:

- A)** per i beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 il credito d'imposta spetta nella seguente misura:

IMPORTO INVESTIMENTO	CREDITO D'IMPOSTA		
	DATA INVESTIMENTO		
	01.01.20 - 15.11.20	16.11.20 - 31.12.21	1.1.- 31.12.22 (o 30.6.2023)
Fino a € 2.500.000	40%	50%	40%
Fra 2 mln e 10 mln	20%	30%	20%
Fra 10 e 20 mln	10%	10%	10%

- B)** per i beni immateriali “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 il credito d'imposta spetta nella seguente misura:

IMPORTO MAX INVESTIMENTO		CREDITO D'IMPOSTA	
		DATA INVESTIMENTO	
L. 160/19	L. 178/2020	01/01/'20 – 15/11/'20	16.11.2020 - 31.12.2022 (o 30.6.2023)
700.000	1 MLN	15%	20%
Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza			

- C)** per i beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d'imposta spetta nella seguente misura:

IMPORTO INVESTIMENTO	CREDITO D'IMPOSTA		
	DATA INVESTIMENTO		
	01.01.20 - 15.11.20	16.11.20 - 31.12.21*	1.1.22 - 31.12.22 (o 30.6.13)
Max € 2.Mln Beni materiali	6%	10%	6%
Max € 1 Mln Beni Imm.li			
*15% per investimenti in strumenti tecnologici destinati dall'impresa per la realizzazione di forme di lavoro agile			

Rimangono invece invariate le previsioni in virtù delle quali:

1. qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene agevolato, il credito d'imposta può essere fruito, fino al momento dell'interconnessione, nella misura del 6% (quella – per intendersi – prevista per gli “altri beni”);

2. l'agevolazione non può essere ceduta / trasferita *“neanche all'interno del consolidato fiscale”*;
3. tale contributo in conto impianti:
 - non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP,
 - non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, co. 5, TUIR;
 - è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

I CHIARIMENTI DELL'ADE

Come premesso, lo scorso 23 luglio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 9/E con la quale ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del credito di cui si è detto nel precedente paragrafo.

In primo luogo l'Amministrazione finanziaria, con riferimento al profilo soggettivo, ha dichiarato ammissibile la fruizione dell'agevolazione anche per:

a) **reti di imprese** fra cui:

- a. Reti soggetto: Configurano enti commerciali ovvero enti non commerciali ex art. 73, comma 1, lett. b) e c), TUIR, a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale / esclusiva;
- b. Reti contratto: L'adesione al contratto di rete non comporta l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto e pertanto gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono effetti direttamente in capo ai partecipanti alla rete, come precisato dalla stessa Agenzia nella Circolare 15.2.2011, n. 4/E.

b) **le STP** titolari di reddito d'impresa ex art. 10, comma 3, Legge n. 183/2011; per questa fattispecie il credito d'imposta è da ritenersi valido su tutte le fattispecie di investimento;

c) **i lavoratori autonomi esercenti l'attività, anche in forma associata, ex art. 53, comma 1, TUIR** (ad es., associazioni tra professionisti di cui all'art. 5, comma 3, lett. c, TUIR), per questa fattispecie il credito d'imposta è da ritenersi valido esclusivamente sugli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali "generici".

Rispetto tale ultima fattispecie, l'Ade ha anche precisato che, in caso di contestuale esercizio sia di un'attività di lavoro autonomo (principale) sia di un'attività d'impresa (secondaria), non sono previste preclusioni alla fruizione dell'agevolazione, in capo allo stesso soggetto, per gli investimenti effettuati nell'ambito delle due diverse attività.

A tal fine l'Ufficio richiede al beneficiario di provvedere, “*sul piano contabile e documentale*”, di separare correttamente le spese ammissibili ai fini del calcolo del credito d'imposta.

Secondariamente, con riferimento ai soggetti esclusi dall'agevolazione (vedi paragrafo precedente), e specificatamente con riguardo alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001, l'Ade ha precisato che l'esclusione dall'agevolazione delle medesime opera per tutto l'arco temporale interessato dalle predette sanzioni e che, ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti, è necessario avere riguardo alle regole generali della competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR.

In terzo luogo, con riferimento agli investimenti, l'Amministrazione ha chiarito che fra i beni agevolabili devono ritenersi inclusi:

- a) quelli acquisiti in leasing;
- b) quelli di valore non superiore a 516,46 €.

Inoltre, con riferimento alla sovrapposizione del periodo di vigenza della norma istitutiva dell'agevolazione (finanziaria 2020) rispetto a quella di modifica (finanziaria 2021), di cui si è dato evidenza nell'approfondimento sul credito d'imposta pubblicato nel mese di giugno scorso, l'Ade ha precisato che il coordinamento fra le due norme deve essere effettuato distinguendo due fattispecie:

1. se l'investimento è stato perfezionato, ovvero prenotato mediante conferma d'ordine e versamento del 20% di acconto, entro il 15/11/2020, troverà applicazione la disciplina ex L. 160/2019 (a condizione ovviamente che l'investimento venga completato entro il 30/06/2021);
2. se al 15/11 non si è proceduto al versamento del 20% di acconto e/o non si è confermato l'ordine trova applicazione la nuova norma (L. 178/2020).

Non di meno, sempre nell'ambito della Circ. 9/E in esame è stato inoltre chiarito che:

TEMA	CHIARIMENTO
IVA	L'IVA totalmente indetraibile relativa alle operazioni di acquisto (ex art. 19-bis 1 legge Iva, o per opzione ex art. 36-bis DPR 633/72 costituisce una componente di costo ai fini della determinazione del credito d'imposta in esame
	L'IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni detraibili e le operazioni esenti ex art. 19, comma 5, DPR n. 633/72 non rileva ai fini della determinazione del valore degli investimenti
VALORE INVESTIMENTO	Il costo del bene deve essere assunto al lordo di contributi in c/impianti, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione degli stessi (a riduzione del costo del bene ovvero con la tecnica dei risconti).
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	<p>Come noto l'agevolazione in esame spetta alle aziende che rispettano le norme in materia di sicurezza sul lavoro e con DURC regolare. Su tale ultimo punto l'AdE ha chiarito che è necessario che il documento in questione sia <u>in corso di validità "all'atto di ciascun utilizzo in compensazione"</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l'abbia ottenuto); ✓ sia nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, "l'avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi". <p>In mancanza, la compensazione del credito non è consentita; se effettuata in mancanza dei requisiti richiesti, l'utilizzo sarà considerato indebito (sanzione pari al 30% del credito utilizzato ex art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 471/97)</p>
UTILIZZO DEL CREDITO OLTRE IL 3° ANNO	L'Agenzia ha ammesso l'utilizzo in compensazione del credito maturato anche oltre il 3° anno dall'interconnessione giacché la ratio della norma – rispetto all'arco temporale di utilizzo – è quella di individuare un limite annuo all'utilizzo del credito d'imposta (1/3 dell'importo maturato) e non quella di fissare un obbligo di utilizzo dell'intera quota annuale o un limite temporale alla relativa fruizione
PERIZIA ASSEVERATA	<p>Come oramai noto, esclusivamente con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" è richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa; ✓ la predisposizione di una perizia asseverata / attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. <p>Atteso che per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, sul punto l'Amministrazione finanziaria ha ora chiarito</p>

	<p>che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) non è previsto uno specifico termine entro il quale deve intervenire l'interconnessione e l'acquisizione dei documenti attestanti la sussistenza dei requisiti per la fruizione dell'agevolazione, 2) poiché l'interconnessione può intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento e di entrata in funzione del bene esclusivamente per la necessità di acquisire / adeguare l'infrastruttura informatica necessaria all'interconnessione, l'agevolazione non viene meno a condizione che: <ol style="list-style-type: none"> a. le caratteristiche tecniche, richieste, siano presenti già anteriormente al primo utilizzo / messa in funzione del bene; b. le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permangano per l'intero periodo di tempo di fruizione del credito d'imposta.
--	--

Le prossime scadenze



15 settembre 2021

MODELLO 730

Termine per presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08

PROROGA DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

Per i contribuenti interessati dagli ISA, sono prorogati al 15.09.2021 (dal D.D.L. di conversione del Decreto Sostegni-bis), senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti che risultano dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, che scadono dal 30.06 al 31.08.2021.

16 settembre 2021

VERSAMENTO RITENUTE

Termine ultimo per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

IVA - LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito, con riguardo ai contribuenti mensili.

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICHE

Termine per inviare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2021.

25 settembre 2021

ELENCHI INTRASTAT

Termine per presentare telematicamente gli elenchi delle

cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
